Titolo

Corte federale d'appello – vizi della decisione impugnata - difetto di motivazione – sussistenza – motivazione cd. apparente

Descrizione

Ai fini della sufficienza della motivazione della decisione deve essere possibile – con valutazione da effettuarsi non in astratto, ma caso per caso – enucleare il percorso logico-giuridico seguito per pervenire ad una data decisione. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione il vizio di "mancanza di motivazione" si configura quando «*manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio o da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum*» (Cassazione, sezioni unite, 7 aprile 2014, n. 8053). In ogni caso, in un contesto più generale di progressiva "dequotazione" delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell'istituto. Ne consegue che la motivazione – garanzia dell'equo processo – deve essere correlata alle risultanze istruttorie e, costituendo il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall'esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall'indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 111/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Sferrazza

Riferimenti normativi

art. 106 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 111 CFA dell'11 giugno 2021 (Procura Federale-sig. Recupito Celestino-A.S.D. Castiadas)